

Versamenti

Le sospensioni di metà maggio

A metà maggio possono essere sospesi i versamenti delle ritenute d'acconto del lavoro dipendente, i contributi e l'IVA, se il fatturato del mese di aprile è diminuito di almeno il 33% rispetto al fatturato del mese di aprile dell'anno precedente.

In attesa di leggere il contenuto del nuovo Decreto Rilancio in definizione in questi giorni, ricordiamo quali versamenti possono essere sospesi lunedì 18 maggio, secondo le regole attuali.

In base all'articolo 18 del Decreto Liquidità (DL 23/2020) le imprese ed i professionisti con ricavi 2019 inferiori a 50 milioni di euro, possono usufruire della sospensione per il mese di maggio se hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno il 33%** rispetto al mese di aprile 2019, dei versamenti di:

- ritenute alla fonte per **dipendenti e assimilati** (di cui agli articoli 23 e 24, DPR 600/1973) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- **contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- **IVA mensile e trimestrale.**

Per i contribuenti con ricavi 2019 superiori a 50 milioni la diminuzione del fatturato nei due mesi considerati deve essere almeno del 50%.

I versamenti di ritenute acconto su dipendenti e assimilati e dei contributi previdenziali e assistenziali **sono sospesi anche per gli enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.

I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in **un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020** o mediante **rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Le ritenute su lavoro autonomo e provvigioni non sono sospese. Ricordiamo che (ai sensi dell'articolo 19 DL 23/2020) **fino al 31 maggio**, i lavoratori autonomi e agenti **senza dipendenti**, con ricavi del periodo di imposta 2019 inferiori a 400.000 euro possono inviare **un'apposita dichiarazione** al committente nella quale indicano di volersi avvalere della disposizione agevolativa di sospensione delle ritenute. In questo caso, i contribuenti sono pagati al lordo della ritenuta ed effettueranno il versamento della ritenuta non subita in autonomia entro il 31 luglio o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31 luglio.

Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e approfondimenti (fiscale@apito.it – clara.pollet@apito.it).